



Oggetto: nomina, ai sensi degli artt. 114 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, del Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'esecuzione dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro ed ispezioni dei dipendenti AIFA, stipulato da AIFA con l'OE CISALPINA TOURS SpA - CIG originario 8799642E49 e CIG derivato B43AA558D6

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavese quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche "Regolamento di organizzazione";

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente

amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Visto altresì l'art. 28 del predetto Regolamento di contabilità, il quale al comma 1 prevede che *“Il Direttore dell'esecuzione del contratto / dei lavori (DEC/DL) è individuato, con determina del Direttore Generale, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, attingendo prioritariamente ai dipendenti dell'Agenzia”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 45 del Codice rubricato “Incentivi alle funzioni tecniche” e in particolare i commi 2, 3 e 4 a tenor dei quali *“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ...(omissis)... 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. ...(omissis)... 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per*

cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio";

Preso atto che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

"- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;

- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;

- collaudo statico (ove necessario);

- coordinamento dei flussi informativi";

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *"Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113"*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visto il *"Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 185 del 11/08/2025), per brevità anche *"Regolamento per gli incentivi"*, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA con deliberazione n. 10 del 12/02/2025 e approvato ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 15 del Codice, dedicato alle modalità di individuazione, requisiti e compiti del Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale *"Responsabile unico del progetto"* (RUP) delle procedure di

affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visto l'allegato I.2 al Codice che disciplina le attività del RUP nelle fasi ed in particolare l'art. 8 comma 4 in virtù del quale "Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14";

Visto altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *"Il RUP, nella fase dell'esecuzione"* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *"si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto..."* e al comma 8 che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*;

Visto l'allegato II.14 sopra citato recante *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

Visto l'art. 31 comma 1 di tale allegato II.14 che precisa che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto *"servizi e forniture di particolare importanza"*, come disciplinati dal successivo art. 32;

Visto quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *"2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2."

Visto altresì l'art. 32 comma 4 del predetto allegato II.14 che prevede che la stazione appaltante possa nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno

o più assistenti con funzioni di “direttore operativo” per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo;

Visti l’art. 115 del Codice rubricato “Controllo tecnico contabile e amministrativo” nonché l’art. 31 comma 2, 34 e 35 del predetto allegato II.14, i quali descrivono in dettaglio le attività e i compiti di competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto;

Visto inoltre l’art. 116 del Codice che precisa che i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a “verifica di conformità” la quale, in base al comma 5, “è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto” e che il compenso spettante per tale attività “è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 dell’allegato II.14, “Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato”;

Visto l’art. 36 del predetto allegato II.14 in virtù del quale la verifica di conformità del contratto è tesa ad “accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore”;

Visti infine l’art. 37 del predetto allegato II.14 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di verifica di conformità ed il successivo art. 38 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di regolare esecuzione che, nei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sostituisce il certificato di conformità, come nel caso di specie;

Visto il contratto di adesione - mediante ordine di fornitura - all’Accordo Quadro CONSIP, multifornitore con attribuzione di quote, per i “servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche amministrazioni Centrali - EDIZIONE 4 - QUOTA PAC (pubbliche amministrazioni centrali) - ID SIGEF 2347”, sottoscritto da Consip SpA con l’OE CISALPINA TOURS SpA - CIG originario 8799642E49 e CIG derivato B43AA558D6, stipulato da AIFA giusta Determina dirigenziale n. 97 del 12/11/2024;

Preso atto che trattasi di contratto decorrente dal 24/12/2024 per una durata di 36 mesi e per una spesa complessiva massima non garantita di euro 27.753,00 (ventisettemilasettecentocinquantatre/00) oltre IVA, posto che il corrispettivo effettivamente dovuto all’OE Cisalpina Tours S.p.A. sarà determinato, in base al numero delle trasferte effettivamente prenotate tramite detto OE, alla luce dei costi unitari dal

medesimo offerti in gara e riportati nel file excel *"Tool_AQ Trasferte di Lavoro 4_ QUOTA PAC"* come debitamente compilato da AIFA;

Preso atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato nel dott. Carlo Attanasio, giusta Determina direttoriale di nomina n. 16/2025, il quale è in posizione di comando out (per un anno) presso la Presidenza del Consiglio a decorrere dal 01/08/2025;

Ritenuta pertanto necessaria la nomina di un nuovo Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento dei servizi e di assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'art. 9 del sopra citato Regolamento per gli incentivi che prevede l'istituzione di un apposito Albo del personale non dirigenziale dell'Agenzia cui affidare le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 sopra indicato e in particolare il comma 4 in virtù del quale *"Qualora per motivi oggettivi non siano reperibili nell'Albo risorse umane adeguate a garantire l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di servizi e forniture per il funzionamento dell'Agenzia, i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico"*;

Vista la Determina direttoriale n. 221 del 02/09/2025 di nomina della Commissione di valutazione, prevista ai sensi del comma 6 del predetto art. 9, per l'accertamento del possesso, da parte del personale che faccia richiesta di iscrizione al suddetto Albo, dei requisiti necessari al proficuo svolgimento delle funzioni tecniche come previsti all'art. 8 del Regolamento per gli incentivi;

Visto l'Avviso per l'acquisizione di candidature finalizzate all'iscrizione al suddetto Albo prot. n. 142033 del 12 novembre 2025, la cui scadenza è prevista per il 05/12/2025;

Considerato pertanto che l'Albo non è ancora stato istituito, e che in tal caso, ai sensi del comma 4 del predetto art. 9, *"i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico"*;

Tenuto conto che, in relazione all'oggetto del contratto e nel rispetto del criterio di rotazione, è stata individuata, avuto riguardo al relativo fascicolo personale, la professionalità e la competenza idonea a ricoprire l'incarico di DEC nella persona della dott.ssa Alessandra Lombardi, dipendente di ruolo incardinata presso l'Ufficio Trattamento Economico di AIFA;

Ravvisata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento del predetto incarico in capo alla dott.ssa Alessandra Lombardi, la quale si occuperà nello specifico del coordinamento, della direzione, del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto *de quo*, di verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e di espletare tutte le attività espressamente demandate al DEC di cui all'allegato II.14 del Codice;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla dott.ssa Alessandra Lombardi l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) del contratto avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro ed ispezioni dei dipendenti AIFA - CIG B43AA558D6;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1 (nomina DEC)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Alessandra Lombardi è nominata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 115, 116 del D. Lgs. n. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del Contratto in oggetto recante CIG B43AA558D6, con l'incarico di monitorare, riferendo al RUP, sulla corretta esecuzione delle prestazioni nel medesimo dedotti secondo quanto indicato nell'allegato II.14 al Codice.
2. Si dà mandato al RUP di provvedere all'invio al DEC, come sopra individuato, delle opportune Disposizioni di Servizio di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 (pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite lo strumento di acquisto "Accordo Quadro" all'iniziativa "Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 4" della piattaforma di e-procurement Acquisti in rete in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC.

Roma, 27/11/2025

Il Direttore Amministrativo
f.to digitalmente
Giovanni Pavesi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato:

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi della dott.ssa Alessandra Lombardi

Pubblicato sul profilo del committente in data 02/12/2025